



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA**

***Incontro con gli iscritti sulla riforma della professione***

Pistoia, 09.04.2014

***La formazione continua obbligatoria  
-Regolamento, linee guida e procedure-***

**Ing. Francesco Venturi**



**Il ministero della Giustizia ha pubblicato (15/07/2013) il regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal Consiglio nazionale degli ingegneri. Il documento entra nel rispetto dell'obbligo della formazione stabilito all'art. 7 del dpr 137/2012**

**L'obbligo è scattato il Primo Gennaio 2014.**



*Per «professione regolamentata» ai sensi del DPR137/2012 si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, **il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.***

*Per «professionista» si intende l'esercente la professione di cui sopra.*



## **REGOLAMENTO**

### **CREDITI FORMATIVI**

Per esercitare la professione l'iscritto all'albo degli ingegneri deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti formativi professionali (Cfp): al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto verranno detratti 30 crediti dal totale posseduto e al raggiungimento di zero crediti non verranno attuate ulteriori detrazioni. Ricordiamo che **il numero massimo di crediti cumulabili è di 120.**

I crediti si possono conseguire avendo all'atto dell'iscrizione all'albo un accredito iniziale. Nello specifico, 90 crediti se il professionista s'iscrive entro 2 anni dall'abilitazione, 60 se ci si iscrive tra 2 e 5 anni, 30 dopo 5 anni.

#### **L'accredito per gli iscritti al 1 Gennaio 2014 è di 60 crediti.**

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

### **LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA SONO DI TRE TIPI:**

#### **Non Formale**

1. È considerata attività di **formazione non formale** la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge, la partecipazione a convegni, conferenze e altri eventi specificatamente individuati dal Cni, la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti d'interesse, la partecipazione a stages formativi. Un'ora equivale a 1 credito. Per quanto concerne i requisiti che le attività di formazione non formale devono avere per essere riconosciute dal Cni bisogna far riferimento all'art. 4 e tutte le attività formative riconosciute saranno inserite in una banca dati online istituita presso il Cni.



### Informale

2. Sono considerate attività di **formazione informale** l'aggiornamento legato all'attività professionale dimostrabile, la certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Cni, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.

### Formale

3. Sono considerate attività di **formazione formale** la frequenza corsi di master di primo e secondo livello, di dottorati di ricerca e la frequenza di corsi universitari con esame finale.

### LE PREROGATIVE DEL CNI

Il Cni può autorizzare associazioni di iscritti agli albi e altri soggetti all'organizzazione di attività di formazione non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di crediti.

Le associazioni e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione devono richiederla al Cni, secondo le istruzioni contenute nell'allegato B.

L'autorizzazione vale due anni e può essere revocata qualora vengano meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata. Gli Ordini possono svolgere controlli a campione sugli eventi formativi realizzati nei territori di competenza e sulla formazione erogata agli iscritti.

Il Cni definisce le linee d'indirizzo per la formazione, controlla l'offerta formativa, monitora l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze, autorizza associazioni e altri soggetti a organizzare i corsi, promuove l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.



## **ORDINI TERRITORIALI**

Organizzano le attività formative secondo le linee d'indirizzo, riconoscono i corsi organizzati da associazioni e altri soggetti autorizzati dal Cni e assegnano il numero di crediti. Inoltre hanno la gestione della banca dati dei crediti degli iscritti e possono istituire la certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.

**I professionisti iscritti.** Debbono comunicare all'Ordine i crediti conseguiti con i corsi tenuti da altri soggetti e conservarne la documentazione attestante.

**Esonero.** Si può essere esonerati dall'obbligo di aggiornamento in caso di maternità o paternità, per un anno oltre che per servizio militare volontario e servizio civile, grave malattia o infortunio e altra casistica con documentazione dell'impedimento.

**Deferimento.** Gli iscritti che esercitassero la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento professionale sono sottoposti a deferimento da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza al Consiglio di disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari

## **AGENZIE FORMATIVE O ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI AGLI ALBI**

Devono essere autorizzate dal CNI con parere vincolante del Ministero della Giustizia

### **Articolo 7 del regolamento**

#### ***(Autorizzazione)***

- 1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012 n.137, il CNI può concedere ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.3 del presente regolamento. L'autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.*
- 2. Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma devono presentare apposita istanza al CNI, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso CNI (allegato B).*



## **ARTICOLO 8** **(COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI)**

- I. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7/08/2012 n.137, sono compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri:
  - a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale come riferimento per gli Ordini territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività formative;
  - b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale;
  - c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti;
  - d) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali con organizzazione sovra territoriale;
  - e) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale, di cui all'art.4, comma 6, del presente regolamento;
  - f) la concessione delle autorizzazione delle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, assieme alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
  - g) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato A al presente regolamento ai sensi dell'art.3, comma 5, con la contemporanea indicazione del numero di CFP riconoscibili;
  - h) il coordinamento per l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.



## **ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO** **(COMPITI DEGLI ORDINI TERRITORIALI)**

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7 /08/2012 n.137, sono compiti degli Ordini territoriali:

a) **l'organizzazione delle attività formative** nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DPR 137 /2012, in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

b) **il riconoscimento**, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale predisposti dal CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI **e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili**;

c) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;

d) **la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti**;

e) **la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-line** di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art.3, comma 5, del presente regolamento.

2. Gli Ordini territoriali hanno la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti.



## **ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO** **(COMPITI DEGLI ISCRITTI)**

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7 /08/2012 n.137, sono compiti degli iscritti agli Ordini:
  - a) **la tempestiva comunicazione all'Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall'Ordine stesso**, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti ;
  - b) **la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo.**

## **ARTICOLO 11** **(ESONERO)**

1. Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:
  - a) **maternità o paternità, per un anno;**
  - b) servizio militare volontario e servizio civile;
  - c) **grave malattia o infortunio;**
  - d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
2. Alla concessione del periodo di esonero, definito dall'Ordine su istanza dell'iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare ai sensi dell'art.3, comma 7, del presente regolamento.



## ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO (SANZIONI)

1. Qualora **un iscritto abbia esercitato la professione** così come definita all' art.I, comma 1, lett. a), del DPR 7/08/2012 n.137 **senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento** della competenza professionale ai sensi dell'art.3, comma 3, del presente regolamento, **il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale** per le conseguenti azioni disciplinari.

### ALLEGATO A – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP

Apprendimento non formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a-convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

**Apprendimento informale**

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP / anno
	Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP /anno
Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP / pubblicazione
	Brevetti		10 CFP / brevetto
Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP / anno
	Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior		3 CFP
Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		Valutati caso per caso



<b>Apprendimento formale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Limiti</b>	<b>Crediti attribuiti</b>
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)
Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso	



**LINEE GUIDA**  
**(APPROVATE DAL CNI IL 13/12/2013)**

**ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI**  
**( Etica e deontologia, corsi riconosciuti, corsi abilitanti)**

1.1 Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.

1.2. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

1.3 I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento. Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP sarà quello indicato nell'Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP).



## **ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI**

### **(aggiornamento professionale - attività professionale libera e dipendente)**

1.4 Ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno relativi **all'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile**, di cui all'Allegato A del Regolamento, gli iscritti, entro il **30 novembre** di ogni anno, dovranno inviare all'Anagrafe Nazionale (cfr. infra, sezione 5), tramite apposito **modulo predisposto dal CNI, un'autocertificazione**, nella quale si attesti l'aggiornamento professionale concernente la propria attività.

1.8. Il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate agli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico che in quello privato, dall'ente o azienda di appartenenza può avvenire nel caso in cui l'ente o l'azienda in questione operi (ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Regolamento, come correttamente interpretato alla luce dell'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento. Nel caso di cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a questi ultimi la responsabilità scientifica e l'assegnazione dei CFP per le attività formative stesse.

Ai sensi delle medesime disposizioni, sarà cura del CNI concludere, a livello nazionale, convenzioni-quadro con rappresentanze nazionali di enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali, soggetti privati, per fissare i caratteri generali della cooperazione ovvero il contenuto minimo delle convenzioni concluse a livello locale.

**Le attività formative di un ente o un'azienda, erogate ai rispettivi dipendenti in assenza di cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, saranno riconoscibili esclusivamente ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno previsti per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'Allegato A.**



## ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI (Validità CFP, presenze, scadenze)

2.4. Gli Ordini territoriali assegnano i CFP alle attività formative programmate sul loro territorio, che si intendono aperte anche agli iscritti ad altri Ordini. **I CFP conseguiti dagli iscritti al termine delle singole attività formative hanno validità sull'intero territorio nazionale.**

2.5. Pur nel rispetto dell'autonomia dei soggetti formatori, l'Ordine territoriale di competenza vigila anche sull'efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative. Nel caso di eventi formativi organizzati su più giornate o moduli, **i CFP sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista. Nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intero evento formativo.**

2.6. Gli Ordini territoriali devono comunicare al CNI, secondo apposite modalità che verranno comunicate, l'elenco delle offerte formative programmate, conformemente alle seguenti scadenze:

- le offerte formative previste per l'anno 2014 devono essere comunicate al CNI entro il 31 gennaio 2014 e, in ogni caso, entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell'attività interessata;  
“ Documento approvato nella seduta di Consiglio del 13/12/2013 “
- le offerte formative previste per gli anni successivi al 2014 devono essere comunicate **al CNI entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello al quale l'offerta formativa si riferisce.**

**Tale elenco è da intendersi come elenco minimo e, nel corso dell'anno interessato, potrà essere integrato o modificato, entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell'attività interessata.**



## **ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI** **(minima offerta formativa, banca dati, anagrafe, piattaforma )**

2.7. Le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali devono riguardare tutti e tre i settori e permettere l'attribuzione di 35 CFP all'anno, di cui almeno 5 rientranti obbligatoriamente nell'area tematica "etica e deontologia professionale".

4.1. È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, che permette la diffusione dell'informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

**Gli Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), hanno il compito di comunicare al CNI tutte le informazioni rilevanti in materia di attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale.**

5.1. È istituita presso il CNI **un'Anagrafe Nazionale dei CFP**, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede a inviare telematicamente all'anagrafe stessa l'elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi. In assenza di un soggetto formatore, permane, in capo all'iscritto, l'obbligo di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento. Tale Anagrafe costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall'iscritto, dagli Ordini territoriali e dal CNI.

6.3. L'art. 13, comma 3 del Regolamento si applica alle sole attività formative di apprendimento non formale, di cui all'Allegato A, **erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013** dagli Ordini territoriali  
**– l'ammontare massimo di CFP riconoscibili per l'anno 2013 è pari a 60.**



CNI - Mozilla Firefox

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

CNI

www.formazionecni.it

Più visitati Google HotMail gratuita Personalizzazione coll... Tempo Campione Itali... RT - Registro di firma RT Intranet Regione Tosc... Accesso al client Web ... Regione

**I** SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'INGEGNERIA **I** **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Username   
Password

[Password dimenticata ?](#) **Accedi**

via IV Novembre 114, 00187 Roma - Tel. +39066976701 - Fax. +390669767048/49 E-Mail [segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it) PEC [segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

**Home**

Registrazione Provider

Normativa

Moduli e manuali

FAQ

Contatti

**news**

**eventi**

04/06/2014

**XXV Convegno Nazionale di GEOTECNICA**

**Ricerca eventi**

Titolo

Regione

[Ricerca avanzata](#) **Ricerca**

**Albo dei provider**

Ragione sociale

Regione

**Ricerca**



albo unico - Consiglio Nazionale Degli Ingegneri - Mozilla Firefox

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

albo unico - Consiglio Nazionale Degli Ingegn... +

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/albo\_unico.page

Google

Più visitati Google HotMail gratuita Personalizzazione coll... Tempo Campione Itali... RT - Registro di firma RT Intranet Regione Tosc... Accesso al client Web ... Regione

# I

## CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

crn trasparenza stampa multimedia temi congresso faq link albo unico scintille contatti

**Home »** albo unico

**Ricerca Registro Unico Ingegneri**

elenco speciale professori universitari  
elenco speciale società ingegneri

Cognome

Nome

Ordine

Numero Iscrizione

Utilizzare il carattere asterisco (\*) prima e dopo il nome e il cognome per ampliare la ricerca.

**Risultati**

Cognome	Nome	Ordine	N Iscrizione	Data Iscrizione
Nessun dato presente nella tabella				

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

### Area Riservata

User

Pword



**Grazie per l'attenzione**



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA**

***Incontro con gli iscritti sulla riforma della professione***

Pistoia, 09.04.2014

***La formazione continua obbligatoria  
-Regolamento, linee guida e procedure-***

**Ing. Francesco Venturi**